

N. R.G. 11366/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
dott. [REDACTED]	Giudice est.
dott. [REDACTED]	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11366/2019** promossa da:

**G** [REDACTED] **B** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED] **ATTORE**

contro

**E** [REDACTED] **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.  
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso il difensore avv. [REDACTED] **CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito Contrariis rejectis:

**NEL MERITO**

1) revocare, e/o annullare, e/o dichiarare la nullità, e/o adottare qualsiasi altra e più idonea formula che il Tribunale riterrà di adottare, relativo al bilancio di esercizio della società **E** [REDACTED] s.r.l. in liquidazione chiuso al 31.12.2018, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, approvato nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci del 29.04.2019.

2) il tutto con la condanna della società convenuta alla rifusione di spese e competenze di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA rinnova la richiesta affinché venga ordinato al CTU di rendere chiarimenti ed acquisire quei documenti tecnici presso gli enti comunali competenti territorialmente che il G.I. aveva già disposto nel suo provvedimento, anche attraverso l’aiuto di ausiliario tecnico, ed indicati al punto I della memoria istruttoria di parte attrice, al quale il CTU non ha ottemperato, e più specificamente: 1.



copia delle certificazioni dei lavori eseguiti al fine dell'ottenimento del sismabonus in riferimento ai cantieri indicati nella memoria; 2. copia delle tavole esecutive dei progetti presentate ed eventuali varianti firmate digitalmente, compresi protocolli di invio in riferimento ai cantieri indicati nella memoria; 3. copia delle asseverazioni di classe di rischio sismico con trasmissione dei dati agli enti preposti in riferimento ai cantieri indicati nella memoria e realizzati o conclusi nell'anno 2018; 4. copia della documentazione relativa all'attività professionale prestata dai professionisti [REDACTED] (fattura n. 1/2018) e [REDACTED] (fattura n. 1/2018).

- si chiede che il Tribunale voglia incaricare la Guardia di Finanza e/o l'Agenzia delle Entrate, affinché effettuino, una specifica indagine finanziaria sulla regolarità delle attività e dei pagamenti e delle fatture ricevute ed emessa dalla società E [REDACTED] s.r.l. in liquidazione nel periodo oggetto di contestazione. Salvezze illimitate.

#### Per parte convenuta:

- rigettare tutte le domande/istanze proposte dall'Ing. G [REDACTED] B [REDACTED] come formulate nell'atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti dalla E [REDACTED] S.r.l. nei propri scritti difensivi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

#### IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore, socio in quote paritarie con [REDACTED] già amministratore unico e liquidatore, della E [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, chiedeva che, previa riunione con il procedimento R.G. 9598/2019 avente ad oggetto l'impugnazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2017, il Tribunale revocasse, e/o annullasse, e/o dichiarasse la nullità, e/o adottasse qualsiasi altra e più idonea formula "con riguardo al bilancio di esercizio della società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione chiuso al 31.12.2018, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, approvato nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 29.04.2019".

Parte attrice così elencava i motivi di impugnazione:

*"1) Nella voce B7 "costi per servizi" erano presenti spese sostenute per consulenze tecniche per un importo complessivo di Euro 62.180,00. Di tale somma Euro 61.360,00 riguardavano fatture emesse dai soci Ing. [REDACTED] per le quali, così come nel bilancio precedente, non esiste contratto scritto con la società, né la loro entità è compatibile con quanto indicato nel tariffario del competente ordine professionale per i lavori commissionati indicati. Per tali fatture è stata, inoltre, detratta IVA per Euro 13.499,20 e le stesse sono state considerate integralmente deducibili ai fini I.R.E.S. e I.R.A.P. con un risparmio fiscale pari a Euro 17.119,00. Ritenendo mancante il requisito di inerenza del costo per antieconomicità la società rimane esposta al rischio, quasi certo, di un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate degli importi sopra richiamati a cui devono essere aggiunti sanzioni e interessi.*

*2) A pagina 19, nella parte relativa alle operazioni con le parti correlate, viene contestata per i motivi precedenti la frase "Tali operazioni hanno riguardato i soci e l'amministratore e sono state concluse a normali condizioni di mercato."*

*3) Nella voce C II "Crediti esigibili entro l'esercizio successivo" sono presenti anticipi a fornitori per servizi resi per Euro 43.910,42. Tale somma riguarda anticipi pagati per l'istaurazione di una causa presso la Camera Arbitrale di Milano, e ciò è avvenuto nonostante la causa del contendere innanzi alla stessa era cessata per adesione del proponente all'eccezione di incompetenza della Camera*





segnalando che la procedura era stata da egli instaurata nei confronti della società per l'impugnazione del bilancio chiuso in data 31 dicembre 2017 e che, pur avendo egli aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla società, questa aveva chiesto una pronuncia all'arbitro in relazione alle spese, versando i costi per le spese di arbitrato. Tale circostanza avrebbe evidenziato un "*utilizzo della casse sociali per fini esclusivamente personali del liquidatore*" come confermato dalla scelta del legale nominato dal liquidatore, professionista di sua fiducia che lo aveva assistito in procedimenti personali anche nei confronti della stessa società.

Si costituiva la società convenuta che, premesso che era necessario circoscrivere la trattazione all'oggetto del giudizio si da ricondurla nei suoi esatti confini di impugnativa del bilancio, allegava l'irrelevanza della revoca del liquidatore - che asseriva essere stata disposta sulla base di un unico motivo non foriero di alcun danno per la società -, riconduceva la cessazione del rapporto di collaborazione tra la società e l'attore a modifiche legislative<sup>3</sup>, allegava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, tutte le richieste ex art. 2476 c.c. erano state riscontrate dalla Società.

Tanto premesso eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attore rilevando che l'impugnativa costituiva, in parte, una replica della impugnativa proposta dal medesimo socio avverso il bilancio di esercizio relativo all'anno 2017<sup>4</sup>.

Eccepiva altresì la genericità e l'indeterminatezza della domanda in quanto l'impugnazione era palesemente connotata da censure - strutturate in termini generici, astratti e sommari - concentrate più su atti gestori asseritamente negligenti e dannosi piuttosto che su singole poste di bilancio rilevando, altresì, che non vi era alcun cenno ai principi contabili che sarebbero stati violati dal redattore nella compilazione del bilancio e alle informazioni prescritte dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile che sarebbero state omesse.

Quanto al merito contestava specificamente le allegazioni in fatto di parte attrice con riguardo alla legittimità della condotta del liquidatore ribadendo, in ogni caso, l'irrelevanza ai fini della redazione del bilancio.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

\*\*\*

Parte convenuta, premesso che l'interesse del socio all'impugnativa del bilancio sussiste nel caso in cui la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli permetta di avere tutte le informazioni circa elementi capaci di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della stessa, evidenzia che l'impugnativa svolta dal socio B [REDACTED] costituisce, in parte, una replica della impugnativa proposta dal medesimo socio avverso il bilancio di esercizio relativo all'anno 2017, per la quale era pendente altro giudizio.

Osservava, nello specifico, che in questo giudizio l'attore aveva riproposto le identiche contestazioni

<sup>3</sup> Precisava la convenuta che a seguito della Legge Regionale n. 33 del 12.10.2015, entrata in vigore il 10.4.2016, la possibilità, per il socio B [REDACTED] di svolgere prestazioni professionali in favore della società, e conseguentemente di realizzare i relativi guadagni, si era drasticamente ridimensionata fino ad azzerarsi poiché il socio B [REDACTED] che normalmente assumeva su nomina del committente l'incarico di Collaudatore oltre che di Coordinatore per la sicurezza - nella Progettazione e nella Esecuzione - nei cantieri (mentre i soci [REDACTED] di regola si occupavano, rispettivamente, della Direzione Lavori, il primo, e della Progettazione, il secondo), di fatto non aveva potuto più svolgere il ruolo di collaudatore, stante la incompatibilità tra tale figura e quella del soggetto che sia "collegato in modo diretto o indiretto al costruttore".

<sup>4</sup> Ciò con riguardo al mancato inserimento nella voce D) Debiti entro l'esercizio successivo dell'importo pari ad € 26.000,00 richiesto dal socio B [REDACTED] a titolo di corrispettivo per attività di consulenza; alla presunta irregolare emissione di fatture da parte della E [REDACTED] S.r.l. con riferimento alle commesse "[REDACTED]".



già svolte nel precedente giudizio con riferimento al mancato inserimento nella voce D) “Debiti entro l’esercizio successivo” dell’importo pari ad € 26.000,00 richiesto dall’attore a titolo di corrispettivo per attività di consulenza e con riguardo alla presunta irregolare emissione di fatture, da parte della E [REDACTED] S.r.l., con riferimento alle commesse [REDACTED] (I e II lotto).

Parte attrice replicava che, nonostante i lavori fossero gli stessi, le fatture “di riferimento” oggetto delle due impugnative (con tale termine intendendosi, all’evidenza, le fatture illegittimamente emesse da E [REDACTED] s.r.l. e la nota da egli emessa e non iscritte tra i debiti) erano diverse rispetto a quelle contestate nell’ambito della precedente impugnativa.

Premesso che tale rilievo è corretto solo con riguardo al punto 7) dei motivi di impugnazione in quanto, come ben emerge anche dalla relazione della CTU, con le contestazioni di cui al punto 6) dei motivi di impugnazione sono le medesime già proposte in sede di precedente impugnativa, ritiene il Collegio che tale emergenza non sia in alcun modo ostativa all’esame del merito della domanda.

Non è infatti condivisibile la tesi secondo cui il socio che ha impugnato il bilancio di esercizio per violazione dei principi inderogabili di rappresentazione chiara, veritiera e corretta non abbia interesse giuridicamente rilevante ad impugnare, per i medesimi vizi, i bilanci relativi agli esercizi successivi.

Secondo detta tesi, il socio non avrebbe interesse a promuovere un apposito giudizio per fare valere, con riferimento ad un bilancio successivo a quello già dichiarato nullo, gli stessi vizi già posti a fondamento della impugnazione originaria accolta, posto che esiste, a seguito della declaratoria di nullità, un obbligo degli amministratori di redigere nuovamente tutti i bilanci successivi.

Premesso che, nel caso specifico, le parti non hanno allegato se la precedente impugnazione è stata accolta con sentenza irrevocabile si osserva in ogni caso che l’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione approvativa di un bilancio non dipende solo dalla frustrazione dell’aspettativa che il medesimo possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale, che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far emergere, ma nasce *“dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni – destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira”* (Cass. 3.9.1996 n. 8048). Su tale presupposto, sino a che gli amministratori non abbiano ottemperato all’obbligo di adottare i provvedimenti conseguenti all’accoglimento dell’impugnazione, il soggetto impugnante preserva il proprio interesse (con correlata facoltà) a esercitare l’azione di impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci successivi, seppure le impugnazioni siano tutte fondate sui medesimi motivi non essendo rilevante ai fini del rispetto dei requisiti di chiarezza e veridicità che l’eventuale inottemperanza degli amministratori all’obbligo di rettifica costituisca fonte di responsabilità dei medesimi in quanto una cosa è la responsabilità degli amministratori altra cosa è la chiarezza e la veridicità del bilancio.

Parte convenuta ha altresì eccepito la genericità ed indeterminatezza della domanda di impugnazione del bilancio in quanto *“palesamente connotata da censure - strutturate in termini del tutto generici, astratti e sommari - concentrate più su atti gestori asseritamente negligenti e dannosi (che a suo dire avrebbero “depauperato” il patrimonio della società a suo danno), piuttosto che su singole poste di bilancio”*. A sostegno di tale allegazione evidenzia che parte attrice non ha lamentato la violazione di alcuna norma o principio contabile che presiede alla redazione del bilancio e ha formulato domande alternative di revoca, e/o annullamento, e/o dichiarazione di nullità, e/o di adozione di *“qualsiasi altra e più idonea formula”* fondate su presupposti tra loro diversi e non meglio indicati.



Sul punto si osserva che il *petitum* (impugnativa del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018) è comunque chiaramente delineato anche se sono state formulate domande alternative in se stesse incompatibili (annullamento e dichiarazione di nullità) o di dubbio fondamento giuridico (revoca del bilancio).

Né l'utilizzo della clausola di stile ("*qualsiasi altra e più idonea formula che il Tribunale riterrà di adottare*") può portare a ritenere indeterminato l'oggetto della domanda come sopra indicato.

Quanto ai fatti posti a fondamento della domanda non può che condividersi il rilievo di parte convenuta in merito alla sostanziale eterogeneità tra alcuni dei fatti ampiamente narrati nell'atto introduttivo<sup>5</sup> e l'oggetto del procedimento che è la sola impugnativa del bilancio.

In ogni caso parte attrice ha delineato quelli che sono i motivi dell'impugnazione e pertanto i vizi del bilancio censurati in questa sede e tanto è sufficiente per ritenere la domanda determinata.

Dall'eventuale inconferenza tra i fatti posti alla base della domanda e l'oggetto della stessa non consegue l'indeterminatezza della domanda (e la conseguente invalidità dell'atto introduttivo) ma il suo rigetto nel merito.

Quanto al merito la scarsa attinenza tra i fatti allegati in atto di citazione ed eventuali vizi del bilancio impone di ricordare che il bilancio assolve a una funzione rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria della società cui si riferisce, nonché del suo risultato economico al termine dell'esercizio, tale da fornire ai soci e ai terzi una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere attraverso gli artt. 2423 e ss. c.c.

Da ciò consegue l'irrilevanza, rispetto a domande di invalidità della delibera di approvazione del bilancio, di deduzioni incentrate su illeciti perpetrati dagli amministratori – seppur lesivi dell'integrità e del valore del patrimonio sociale – in assenza di allegazioni con riguardo alla violazione di norme e principi che presiedono alla loro corretta rappresentazione in bilancio.

Va inoltre rilevato che la veridicità e correttezza del bilancio devono essere assicurate mediante l'esatta osservazione delle norme di dettaglio che indicano per ciascuna voce le condizioni per la relativa appostazione e che il bilancio può dirsi veritiero e corretto solo quando venga redatto nell'osservanza delle disposizioni codicistiche, completate e integrate dai principi contabili di riferimento, e che la violazione di tali disposizioni determina la non veridicità del bilancio solo quando le irregolarità sono "rilevanti" e arrecano un effettivo pregiudizio alla funzione informativa del bilancio.

Su tali premesse è possibile passare ad esaminare le singole contestazioni formulate da parte attrice.

Parte attrice in primo luogo (motivi 1 e 2) lamenta che nella voce B7 "costi per servizi" sono presenti spese sostenute per consulenze tecniche per un importo complessivo di Euro 62.180,00 di cui euro 61.360,00 con riguardo a fatture emesse dai soci Ing. [REDACTED] per le quali non esiste contratto scritto con la società.

Segnala inoltre che l'entità dei compensi non è compatibile con quanto indicato nel tariffario del competente ordine professionale per i lavori commissionati.

Allega parte attrice che stante l'insussistenza del requisito dell'inerenza del costo per antieconomicità la società rimane esposta al rischio, ritenuto quasi certo, di un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate degli importi sopra richiamati a cui devono essere aggiunti sanzioni e

<sup>5</sup> Le contestazioni svolte da parte attrice concernono, in parte decisamente preponderante, asseriti comportamenti di mala gestio del liquidatore, comportamenti astrattamente inidonei ad integrare una responsabilità risarcitoria in capo al liquidatore nei confronti della società ma non in grado, di per se stessi, di inficiare il bilancio.



interessi.

Contesta inoltre la nota integrativa nella parte relativa alle operazioni con le parti correlate, nella quale è inserita la frase *“Tali operazioni hanno riguardato i soci e l’amministratore e sono state concluse a normali condizioni di mercato.”*

Per contro parte convenuta rileva che le spese inserite nel bilancio alla voce B7 “costi per servizi” corrispondono a spese effettivamente sostenute dalla E [REDACTED] S.r.l. per l’acquisto di consulenze tecniche dai professionisti incaricati dalla società al fine di adempiere all’obbligazione di miglioramento sismico dei capannoni assunta nei confronti dei propri clienti/committenti e che, in ogni caso, tali spese sono “inerenti”, sia dal punto di vista qualitativo, trattandosi di spese coerenti con l’attività della società, sia dal punto di vista quantitativo. Segnala, in particolare, che fin dalla costituzione della società lo svolgimento delle prestazioni professionali dei tre soci in favore della società non era mai stato contrattualizzato per iscritto, che il richiamo ai “parametri” fissati dal Decreto Ministeriale n. 140/2012 è inconferente in quanto relativo alla liquidazione delle parcelle del professionista in caso di contestazione da parte del cliente e che la prospettata “esorbitanza” delle fatture emesse dai professionisti [REDACTED] è in ogni caso palesemente contraddetta e smentita dai risultati della gestione della società realizzati dal momento della sua costituzione.

Sul punto si osserva quanto segue: non è in contestazione che la società abbia effettivamente erogato ai soci [REDACTED] l’importo complessivo di euro 61.360,00 a titolo di compenso per attività di consulenza né è in contestazione l’effettività delle prestazioni.

La contestazione in merito all’inesistenza di un contratto scritto, per quanto di non particolare pregnanza nel caso in esame, pare superata dal rilievo, tempestivamente effettuato da parte convenuta e non oggetto di specifica contestazione, in forza del quale le prestazioni professionali rese dai soci alla società nell’ambito delle singole commesse non venivano pattuite per iscritto.

L’unica effettiva contestazione attiene all’eccessività dell’importo esposto dai signori [REDACTED] per le prestazioni rese.

Non è ben chiaro come tale circostanza possa avere rilievo in sede di redazione di bilancio dal momento che nulla specifica sul punto parte attrice limitandosi a segnalare il danno subito dalla società a fronte di tali pagamenti e il rischio di un accertamento fiscale.

Non si comprende infatti se, in tesi di parte attrice, tale evenienza abbia determinato un diritto della società alla ripetizione di quanto versato ai soci [REDACTED] in eccesso rispetto agli accordi in termini di compenso, o un diritto di credito risarcitorio nei confronti del legale rappresentante - ed eventualmente del socio che abbia agito in concorso con questi-, per il danno riportato alla società per l’eccessivo esborso effettuato per il pagamento dei compensi professionali od, esclusivamente, un rischio di un accertamento fiscale ai danni della società.

In ogni caso è noto che il bilancio deve essere redatto in conformità alla contabilità.

Poiché i pagamenti di cui si lamenta parte attrice sono effettivi ed emergono dalla contabilità (circostanze non contestate dall’attore) gli stessi devono necessariamente emergere anche nel bilancio, quand’anche in tutto o in parte indebiti o fonte di responsabilità del legale rappresentate verso la società o della società verso l’Agenzia delle Entrate.

Sicché non sono certo i pagamenti effettivamente effettuati e riportati nella contabilità e, conseguentemente, nel bilancio ad invalidarlo.

In tali casi il redattore del bilancio non può semplicemente omettere l’indicazione del pagamento ma, al fine di dare un’informazione corretta, dovrebbe al più valutare se sussistano i presupposti per iscrivere nel bilancio, quale posta attiva, il diritto di credito alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto o il diritto di credito risarcitorio vantato nei confronti del legale rappresentante ed eventuali corresponsabili o se iscrivere, quale posta passiva, il debito per imposte e sanzioni nei confronti



dell'Agenzia delle Entrate.

Tale iscrizione non può, peraltro, basarsi sulla mera convinzione soggettiva del diritto di credito alla ripetizione o al risarcimento o della sussistenza del debito per il pagamento delle sanzioni tributarie ma necessita di una valutazione in merito alla ragionevole certezza del diritto (risultante, ad esempio, da sentenza o da un atto di transazione), o del debito (risultante da un qualche accertamento in corso) sulla cui sussistenza nulla è stato allegato.

Parte attrice ha inoltre evidenziato che il conferimento dell'incarico professionale ai soci sarebbe avvenuto in conflitto di interessi.

E' noto che l'effettuazione di operazioni in conflitto di interessi, ancorché non concluse a normali condizioni di mercato, non pregiudica la veridicità del bilancio ai fini del quale è necessario unicamente darne adeguata informazione in nota integrativa.

Poiché la nota integrativa riporta la conclusione delle operazioni di cui sopra (cfr. doc. 83 prodotto da parte attrice), sotto questo profilo il bilancio è immune da censure.

Con le contestazioni di cui al punto 3) l'attore lamenta l'iscrizione in bilancio dei costi sostenuti dalla società per un procedimento arbitrale da egli instaurato ritenendo tali costi "inutili".

Parte attrice non contesta l'effettivo pagamento dei costi sostenuti nel procedimento arbitrale instaurato dallo stesso attore ma contesta - alla società - un comportamento indebito posto in essere dal suo legale rappresentante che, a fronte dell'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza sollevata dalla società, ma del suo rifiuto a rimborsare le spese legali della controparte, avrebbe in ogni caso preteso la pronuncia dell'arbitro con riguardo alle spese così imponendo alla società di sostenere i costi dell'arbitro e della difesa.

In conformità a quanto più sopra argomentato in merito alla necessità che il bilancio illustri correttamente i pagamenti effettuati è evidente come tale contestazione non sia in alcun modo conferente con l'oggetto della domanda non incidendo sulla validità del bilancio.

Quanto sopra esime da ogni valutazione in merito all'operato del liquidatore nella circostanza sopra descritta.

Con le contestazioni sub punti 4) e 5) parte attrice lamenta, altresì, l'iscrizione della voce B7 "costi per servizi" dell'importo di euro 18.059,81 - di cui 14.936,00 quale compenso del liquidatore nonché l'iscrizione della voce D) "Debiti entro l'esercizio successivo" dell'importo di euro 10.852,28 quale debito compenso del liquidatore.

Nello specifico parte attrice contesta la modalità con la quale il compenso è stato calcolato (considerando quale base di calcolo anche spese che in sua tesi sarebbero state sostenute dal liquidatore inutilmente) e la sua debenza stante la revoca del liquidatore disposta dal Tribunale.

Sul punto parte convenuta ha replicato che l'intervenuta revoca del liquidatore non esclude il suo diritto al compenso per l'attività svolta e che il compenso era stato calcolato in conformità a quanto stabilito nel verbale di assemblea straordinaria del 29.01.2018.

Anche con riguardo a tali motivi di impugnazione, in analogia con quanto già argomentato in merito ai punti 1) e 2) non può che essere ribadito che, se gli esborsi sono stati sostenuti, e nulla contesta parte attrice in merito, gli stessi devono correttamente emergere dal bilancio.

Non vi è contestazione in merito all'effettività del pagamento effettuato dalla società nei confronti del liquidatore e pertanto lo stesso doveva necessariamente emergere in contabilità e nel bilancio.

Ogni ulteriore valutazione con riguardo alla legittimità dell'operato del liquidatore nel sostenere le spese per la segretaria e per il procedimento arbitrale e alla sua sindacabilità alla luce del noto criterio della business judgement rule è estranea alla tematica relativa alla corretta redazione del bilancio.



Con riferimento al punto 6) dei motivi di impugnazione, unica contestazione attinente alla redazione del bilancio, parte attrice, così come nel precedente procedimento con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2017, rileva che *“non risultano inserite nella voce D) – Debiti entro l’esercizio successivo le fatture che dovranno essere liquidate all’ing. B. [redacted] per le prestazioni rese per le commesse [redacted] per un importo complessivo di euro 25.000,00 oltre cassa previdenziale per un totale di euro 26.000,00 (ventiseimila), così come contestato anche nell’esercizio precedente”*.

Rileva altresì che tale importo è stato erroneamente considerato come passività potenziale nella nota integrativa e non inserito come debito del bilancio.

La società ribadisce di aver correttamente esposto in bilancio la “possibile” obbligazione derivante dalla richiesta dell’ing. B. [redacted] dandone indicazione nella nota integrativa e senza operare alcun accantonamento in bilancio neppure nel fondo rischi in conformità a quanto previsto dall’OIC 19. Precisa inoltre di aver operato correttamente, senza appostare in bilancio la somma richiesta e puntualmente contestata dal liquidatore.

Come ricordato dal CTU, il principio contabile n. 19 precisa che *“i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti”*.

In riferimento ai requisiti per l’iscrizione iniziale dei debiti lo stesso principio contabile afferma che *“i debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto cioè la prestazione è stata effettuata”*. Pertanto per poter iscrivere un debito in bilancio è necessario rispettare il principio di competenza ed avere certezza degli ammontari. In assenza anche solo di una delle condizioni sopra esposte non è possibile iscrivere il debito nella voce D) del bilancio.

Il principio contabile n. 29 inerente la correzione di errori inoltre prevede che *“Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili”*. Di fatto, quindi, l’identificazione di un errore si basa sul presupposto della piena disponibilità delle informazioni e dei dati da parte del redattore del bilancio.

Nel medesimo principio contabile inoltre si afferma che *“Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio (i) al momento in cui si individua l’errore e nel contempo (ii) sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento”*.

Rinviata alla precedente relazione l’analisi relativa alle singole commesse oggetto di contenzioso tra le parti nella quantificazione di un eventuale compenso da corrispondere all’Ing. B. [redacted] per le sue prestazioni professionali il CTU ha rilevato che i compensi richiesti dall’ing. B. [redacted] nella proforma trasmessa alla società in data 24.01.2018 si riferiscono a prestazioni inerenti cantieri svolti dalla E. [redacted] P. [redacted] srl negli esercizi 2016 e 2017; nessun compenso di competenza dell’esercizio 2018 viene richiesto in tale missiva.

Da ciò consegue che i costi relativi alle prestazioni professionali dell’Ing. B. [redacted], non essendo riferite a cantieri del 2018 e non essendo state svolte nell’anno 2018, non possono aver viziato il bilancio al 31.12.2018 quantomeno per quanto riguarda il principio di competenza.

Il CTU ha comunque verificato se, al di là della mera questione relativa alla competenza, la mancata rilevazione a bilancio dei fatti esposti da parte attrice, avrebbe potuto in qualche modo viziare il bilancio chiuso al 31.12.2018.

Sul punto il CTU rileva che anche a fronte del tenore della impugnativa del precedente bilancio il



liquidatore della società, alla data di redazione del progetto di bilancio per cui è causa, avrebbe potuto ragionevolmente riscontrare l'errore commesso dal redattore del precedente bilancio che non aveva appostato alcun fondo rischi derivante dalla richiesta di compenso avanzata dall'Ing. B. [REDACTED] per le prestazioni professionali svolte a favore della società nel periodo 2016 e 2017. In ogni caso all'epoca non era possibile quantificare con esattezza l'importo effettivamente spettante all'Ing. B. [REDACTED] in quanto vi era disaccordo tra le parti, tanto che lo stesso attore ha promosso, in data successiva all'approvazione del bilancio 2018, un contenzioso presso il Tribunale di Mantova contro la E. [REDACTED] srl per la determinazione e liquidazione a proprio favore dei compensi spettanti.

Non essendo pertanto disponibili *“le informazioni ed i dati per il corretto trattamento dell'errore”* incorso nella chiusura del bilancio 2017 alla data di redazione del bilancio al 31.12.2018 non sussistevano entrambe le condizioni, come stabilite dal principio contabile n. 29, affinché potesse essere corretto l'errore mediante la rilevazione di una sopravvenienza passiva per costi di esercizi precedenti.

Il CTU segnala inoltre che il liquidatore ha in ogni caso informato i lettori del bilancio circa l'esistenza di una richiesta di compensi per l'importo di circa €. 27.000 poiché nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2018 si legge in riferimento alle passività potenziali: *“Riguardo a tali passività, possibili potenziali, si evidenzia che nel corso dell'esercizio è pervenuta da parte di un consulente tecnico una richiesta di compensi per prestazioni professionali aggiuntive rispetto a quelle liquidate al termine delle prestazioni. Tale richiesta, pari a circa Euro 27.000, al momento non è sfociata in una vera e propria causa civile, è oggetto di valutazione da parte della società”*.

Al fine di dare una più completa risposta al quesito il CTU ha anche analizzato la rilevanza dell'errore. Il disposto dell'art. 2423, 4° comma cod. civ. dispone che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”*.

Con specifico riguardo alla rilevazione di un errore il principio contabile 29 poi distingue tra errore rilevante e non, precisando che *“Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze”*.

L'OIC 29 non fornisce alcun riferimento per comprendere le circostanze in presenza delle quali un errore possa essere considerato rilevante o meno. Precisa il CTU che è in genere condiviso il principio per cui la rilevanza di un errore deve essere considerata in riferimento al bilancio dell'esercizio in cui l'errore è stato commesso e non, viceversa, in riferimento al bilancio dell'esercizio in cui lo stesso è stato identificato e corretto.

Sempre in tema di “rilevanza” il principio contabile n. 11 afferma che *“un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio”*., precisando che, per quantificare la rilevanza, si deve tenere conto sia di elementi qualitativi che quantitativi e, in riferimento ai fattori quantitativi, afferma che sia necessario prendere in considerazione la dimensione di un determinato effetto economico rispetto alle grandezze di bilancio.

Segnala il CTU che, sulla base di tali principi, la prassi operativa elaborata dai principi di revisione ISA e dalla Guida all'utilizzo dei principi contabili nella revisione delle piccole e medie imprese, ha elaborato alcuni indicatori utili per quantificare la “significatività generale” di un dato per il bilancio nel suo complesso, superato il quale il revisore deve valutare l'impatto che tale dato ha sulla veridicità del bilancio.

Su tali premesse e in accordo alla dottrina richiamata trattandosi di errori commessi negli esercizi 2016



e 2017, l'importo dell'errore ai fini della significatività è stato dal CTU raffrontato con i dati di bilancio degli esercizi di riferimento e non con i valori di bilancio del 2018 o successivi.

Il CTU, con compiuta analisi alla quale si rinvia, ha pertanto riscontrato che i compensi determinati dall'Ing. [REDACTED] (CTU nominato nella causa ancora pendente tra le parti ai fini della determinazione del compenso professionale spettante all'attore) di competenza degli anni 2016 e 2017 raffrontati con il valore di "significatività complessiva", calcolato sulla base dei principi di revisione come esposti, non determinano un errore significativo.

La CTU ha preso in considerazione anche l'ulteriore aspetto riguardante il fatto che, al 31/12/2018, la società E [REDACTED] si trovava in stato di liquidazione e, pertanto, i criteri con cui è stato predisposto il bilancio 2018 erano quelli propri della liquidazione e non quelli di funzionamento e di continuazione dell'attività aziendale, arrivando ad escludere anche in tal caso la rilevanza della mancata correzione dell'errore.

Le contestazioni di parte attrice all'esito della CTU si limitano a rilevare che la prestazione effettuata dall'ing. B [REDACTED] era ineccepibile, a lamentare l'omesso esame del CTU sul punto e a contestare quanto avrebbe sostenuto il CTU con riguardo al momento in cui la società dovrà onorare i suoi compensi<sup>6</sup> così concludendo: *"si ribadisce dunque con forza la debenza delle somme e se ne richiede il pagamento integrale"*.

Tali considerazioni non sono condivisibili. L'oggetto di questo giudizio, come emerge inequivocabilmente dall'unica domanda formulata da parte attrice, è l'impugnativa del bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2018, non già la determinazione del compenso spettante all'ing. B [REDACTED], questione devoluta ad altra Autorità Giudiziaria.

Il tema decidendum di questo procedimento non è pertanto l'an ed il quantum del credito vantato dall'attore nei confronti della società e da questa contestato ma il diverso tema di come, alla data di chiusura del bilancio impugnato, la pretesa dell'attore, contestata dalla società, dovesse emergere dal bilancio.

In considerazione di quanto sopra il motivo di impugnazione del bilancio non può ritenersi fondato.

Con riferimento alla doglianza di cui al punto 7) dei motivi di impugnazione parte attrice contesta l'irregolare emissione di alcune fatture in quanto rappresenterebbero in modo falso ed errato i lavori svolti, e ciò a seguito di una ripartizione dei costi tra i diversi immobili appartenenti alla medesima commessa costruita artificialmente per consentire ai clienti un'indebita percezione dei bonus statali. La società convenuta replica affermando che tali rilievi sono ininfluenti ai fini della validità del bilancio e ne contesta la fondatezza ritenendo la contestazione attorea basata su una mera ipotesi.

Le argomentazioni poste a supporto delle ragioni di parte attrice non risultano pertinenti per la determinazione della legittimità dell'emissione delle fatture – e della conseguente rilevazione nella contabilità sociale – in quanto, dal punto di vista meramente contabile, non si riscontrano eccezioni tali da ritenere che le stesse siano illegittime o illecite.

Le argomentazioni di natura tecnica – come l'irregolare determinazione della classe di rischio sismico o la corretta imputazione dei lavori svolti e dei relativi costi ai singoli edifici/lotti della stessa commessa – sono questione che esulano dal contesto meramente contabile di bilancio.

In ogni caso il CTU ha rilevato che, se anche le contestazioni mosse dall'attore fossero nelle giuste sedi confermate, tali criticità non comporterebbe un effetto diretto sulla veridicità del bilancio ma, tutt'al più, eventuali danni e sanzioni dovrebbero costituire la base per una contestazione nei confronti dei soggetti

---

<sup>6</sup> Pur essendo l'allegazione scarsamente rilevante si osserva che il CTU non si è mai espresso in merito alla data nella quale la società dovrà onorare il suo eventuale debito verso l'attore ma solo in merito alla data nella quale saranno integrati entrambi i presupposti indicati in parte motiva per la correzione dell'errore contenuto nel bilancio.



che, nell'ambito della propria attività professionale, hanno attestato gli specifici requisiti tecnici degli edifici sui quali sono stati eseguiti i lavori, o, in ultima istanza, nei confronti dei clienti che hanno usufruito delle detrazioni fiscali ottenute in modo illecito.

Rimandando pertanto all'elaborato del CTU per un esame delle fatture contestate, comunque svolto, l'impugnativa di bilancio non può che essere rigettata anche sotto tale profilo.

Le istanze istruttorie formulate da parte attrice in parte atipiche (indagine finanziaria demandata alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate) non sono ammissibili in quanto volte a provare l'irregolarità della fatturazione e delle asseverazioni con riguardo ai lavori di adeguamento sismico non oggetto del presente giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 13.430,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Spese di CTU liquidate, come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa così giudica:

rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto la condanna a tenere indenne la convenuta delle spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Brescia in data 24 ottobre 2022

Il Giudice est.



Il Presidente



Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

